



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA SPONSORIZZAZIONE
DI ROTATORIE VERDI STRADALI**

approvato con atto di C.C. n. 45 del 25.09.2023

in vigore dal 25 settembre 2023

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ROTATORIE VERDI STRADALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2023)

Art. 1

Finalità e contesto normativo

1. Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con il presente regolamento sono i seguenti:
 - a) coinvolgere e sensibilizzare le imprese, le attività commerciali e produttive sul tema della tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e gestione del patrimonio comunale;
 - b) incentivare la manutenzione, cura e gestione di aree verdi, con particolare riferimento alle aiuole e a piccoli spazi verdi presenti nelle rotatorie del territorio, attraverso lo strumento della sponsorizzazione;
 - c) ottenere risparmi e ottimizzare le risorse economiche dedicate alla manutenzione delle suddette aree verdi.
2. Gli accordi formalizzati nelle forme previste dal presente regolamento si prefiggono di perseguire le finalità dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2

Definizioni

1. Per sponsorizzazione si intende l'assegnazione pluriennale di un'area verde pubblica affinché sulla stessa vengano svolti, da parte di soggetti ammessi, servizi di manutenzione e/o valorizzazione, in cambio della promozione dell'immagine attraverso forme di pubblicità.
2. Per aree verdi pubbliche ammesse nel seguente regolamento si intendono aiuole, rotatorie verdi e piccoli spazi verdi annessi.
3. Per soggetti ammessi si intendono aziende, attività commerciali, artigiani.
4. Per opere di manutenzione e/o valorizzazione si intende l'esecuzione delle seguenti tipologie di attività:
 - a) Manutenzione ordinaria;
 - b) Piantumazione e manutenzione ordinaria.
5. I servizi proposti non devono superare l'importo stabilito dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Interventi ammissibili: sono gli interventi indicati in linea di massima (salvo ulteriori proposte migliorative da valutare ai sensi dell'art. 4) nelle schede "Allegato 2)" dove è ammessa la piantumazione arborea e l'impalcato (fusto) di ciascun albero deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a m. 3,00 al fine di garantire adeguata visibilità.

Art. 3

Processo di assegnazione e requisiti

1. I soggetti interessati devono presentare apposita istanza di assegnazione all'Amministrazione Comunale – secondo il modello **Allegato 3**) – indicando:
 - tipologia e dati del richiedente;
 - progetto grafico e proposta dettagliata circa gli interventi proposti (manutenzione ordinaria, nuova piantumazione e manutenzione ordinaria);
 - indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario del relativo contratto o accordo di collaborazione;
 - i termini entro i quali sarà realizzato l'intervento;
 - l'elenco dei materiali e delle specie utilizzate;
 - il programma manutentivo che si intende adottare per tutta la durata dell'accordo;
 - l'indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello sponsor e relativo documento di valutazione dei rischi (DVR).
2. Il professionista che cura il piano manutentivo o il progetto di piantumazione e manutenzione, deve avere adeguata professionalità, coincidente, a titolo esemplificativo con quella di: Architetto (paesaggista, progettista), Dottore in Scienze Naturali, Agronomo, Perito agrario, Agrotecnico.
3. La realizzazione degli interventi e dei servizi volti a realizzare il piano manutentivo o il progetto, dovrà essere effettuata da imprese aventi adeguata professionalità e qualificazione analoga a quella richiesta alle imprese che operano nell'ambito dei lavori e servizi pubblici, dotate di specifica polizza di responsabilità civile che dovrà estendersi all'intervento proposto.
4. L'assegnazione delle aree verdi avviene a cura del Servizio Ambiente, che attua le seguenti funzioni:
 - supporto nella predisposizione delle domande;
 - verifica della documentazione prevista e dell'ammissibilità della domanda;
 - assegnazione dell'area e approvazione del progetto, previo consenso della Giunta;
 - pubblicazione degli assegnatari;
 - controllo.
5. Il Comando di Polizia Locale preventivamente all'assegnazione attuerà la verifica del rispetto della normativa inerente il Codice della Strada.

Art. 4 **Criteri di assegnazione**

1. Il Servizio Ambiente a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito della prima istanza di assegnazione relativa a ciascuna delle aree comprese nell'**Allegato 2)** Planimetrie rotatorie ed aree verdi annesse" esegue l'istruttoria ossia verifica l'idoneità delle istanze esaminando la documentazione fornita, relativamente ad ogni singola area.
2. Qualora vi sia il concorso di più richieste su una medesima area, la scelta terrà conto dei seguenti titoli di precedenza:
 - valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;
 - soluzioni progettuali e criteri di manutenzione migliori sotto il profilo ambientale (utilizzo piante autoctone) e delrisparmio energetico;
 - struttura e risorse messe a disposizione dal richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa;

- eventuale collaborazione con le attività di manutenzione condotte dal Comune ovvero altri enti o servizi pubblici.
3. L'istruttoria si conclude per ciascuna area entro 60 giorni dalla data di presentazione della prima istanza di assegnazione. Al termine dell'istruttoria, la proposta di sponsorizzazione viene assoggettata alla valutazione della Giunta Comunale per l'approvazione. Entro i successivi 30 giorni dall'esito di tale iter, il Comune dà comunicazione al richiedente. Il Comune può interrompere l'iter istruttorio per l'acquisizione di chiarimenti o ulteriore documentazione.
 4. Contestualmente all'atto di assegnazione, viene approvato uno schema di contratto – **Allegato 1)** – per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata e le modalità di sponsorizzazione.
 5. Il Servizio Ambiente ha facoltà di non accettare la proposta di sponsorizzazione qualora la stessa non risponda all'interesse pubblico e alle finalità del presente regolamento. Il diniego di una istanza di sponsorizzazione deve essere motivato.
 6. La Giunta Comunale ha facoltà di aggiornare, con propria deliberazione l'elenco delle aree ritenute idonee ad essere oggetto di sponsorizzazione.
 7. Le sponsorizzazioni, tramite cartelli o targhe da apporsi esclusivamente nelle rotatorie, devono armonizzarsi con il contesto e devono essere in numero massimo pari al numero dei bracci costituenti i flussi di traffico in rotatoria.
 8. I cartelli o targhe devono essere realizzati in modo da non costituire intralcio, pericolo o potenziale distrazione degli utenti della strada. I cartelli o targhe non possono eccedere la superficie di 0,25 metri quadrati e l'altezza massima di 40 cm.

Art. 5 Durata

1. L'assegnazione ha durata triennale con possibilità di rinnovo per il successivo triennio. Salvo diverso accordo tra le parti, le aree dovranno essere riconsegnate al Comune comprensive di tutte le migliorie e/o integrazioni apportate.

Art. 6 Esclusività

1. L'area assegnata in gestione allo sponsor non può essere né ceduta, né data in locazione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità dallo stesso affidatario.

Art. 7 Obblighi dello sponsor

1. Lo sponsor deve garantire la realizzazione degli interventi a proprie spese, mantenendo il decoro dell'area prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dal contratto ed in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Lo sponsor si assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione, sollevandone il Comune.
3. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

4. Lo sponsor deve consentire libero accesso alle aree ai soggetti che erogano servizi pubblici per attività di manutenzione. Gli stessi devono provvedere, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate. Con la presentazione dell'istanza di assegnazione il richiedente attesta implicitamente di avere esatta conoscenza delle aree oggetto di richiesta e di quanto si trova in esse.
5. Di norma devono essere assunti i necessari accorgimenti gestionali per evitare che più imprese lavorino contemporaneamente nelle aree oggetto di sponsorizzazione, sarà comunque necessario assicurare da parte dello sponsor il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e l'implementazione di ogni misura di sicurezza atta a minimizzare il rischio di incidenti e infortuni durante le lavorazioni.
6. L'impresa esecutrice che per conto dello sponsor realizza l'intervento di manutenzione e/o valorizzazione, assume ogni onere nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, acquisendo nel caso specifico il ruolo di datore di lavoro.
7. Lo sponsor e l'impresa esecutrice in solido sollevano il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione dell'area verde.
8. Lo Sponsor stipulerà apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei danni che possano derivare al Comune di Ponte San Nicolò, a terzi e a cose e che siano necessariamente conseguenti al mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale occorso durante il periodo di sistemazione di manutenzione dell'area.

Art. 8 **Controllo e recesso**

1. Il controllo sulla corretta esecuzione dell'intervento viene svolto dal Servizio Ambiente.
2. Il contratto di sponsorizzazione prevede le forme e le cadenze di tali controlli, con frequenza minima annuale.
3. Qualora vengano riscontrati lavori difformi dal progetto, casi di negligenza o di gestione non conforme a quanto contenuto nel contratto di sponsorizzazione, il Responsabile del Procedimento designato inoltra una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione stessa.
4. La mancata ottemperanza agli obblighi di corretta gestione a seguito della contestazione di cui al punto precedente comporta il richiamo ad ottemperare agli obblighi previsti entro i successivi 10 giorni dalla ricezione del richiamo. In caso di ulteriore e non adeguatamente motivato inadempimento da parte dell'assegnatario, o mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comune, l'ufficio provvede al recesso dell'accordo di sponsorizzazione.
5. L'assegnatario deve provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente.
6. L'obbligo di cui al punto 5 si applica all'assegnatario anche in caso in cui il Comune abbia formalizzato il recesso dal contratto.
7. L'elenco degli assegnatari degli interventi è pubblicizzato tramite i mezzi di comunicazione e sul sito internet del Comune.

Art. 9 **Aspetti contabili e fiscali**

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale vigente (IVA) ed ai tributi locali e/o canoni patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione del messaggio pubblicitario) alla cui applicazione si fa rinvio.

2. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuarsi a cura dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto a IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto a IVA, per l'attività di sponsorizzazione.
3. La determinazione di approvazione della sponsorizzazione deve prevedere le attività di accertamento dell'entrata e dell'impegno di spesa secondo il principio contabile del integrità di bilancio con particolare riferimento ai valori patrimoniali desumibili dalle proposte approvate.

Art. 10 Sanzioni

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della proposta di sponsorizzazione lo sponsor depositerà una cauzione a garanzia (deposito cauzionale o polizza fideiussoria) della corretta esecuzione del contratto, di importo pari ad € 5.000,00, che dovrà rimanere valida per tutta la durata dell'assegnazione. Fatta salva la possibilità di recupero dei danni arrecati al patrimonio comunale, per la mancata ottemperanza agli obblighi di corretta gestione come descritti ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 8 il Comune avrà il diritto di valersi di detta garanzia.
2. Resta fatta salva l'applicazione dell'eventuali sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/92.

Art. 11 Norme finali

1. Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel contratto di sponsorizzazione.

ALLEGATI:

- 1) Schema contratto di sponsorizzazione
- 2) Planimetrie
- 3) Schema di istanza di partecipazione

REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ROTATORIE VERDI STRADALI

INDICE

Art. 1 Finalità e contesto normativo	1
Art. 2 Definizioni.....	1
Art. 3 Processo di assegnazione e requisiti.....	1
Art. 4 Criteri di assegnazione	2
Art. 5 Durata	3
Art. 6 Esclusività	3
Art. 7 Obblighi dello sponsor	3
Art. 8 Controllo e recesso	4
Art. 9 Aspetti contabili e fiscali.....	4
Art. 10 Sanzioni.....	5
Art. 11 Norme finali	5